

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6589 del 22/12/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242 comma 3., L.R. n. 13/2015. Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza della Repubblica, 35 - Sogliano al Rubicone (FC). Proroga dei termini per la presentazione dell'elaborato descrittivo della proposta di indagini integrative al Piano di Caratterizzazione approvato con le Deliberazioni della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 586 del 19.12.2007 e n. 557 del 27.12.2012, prot. prov.le n. 119456/2012, per il sito afferente l'ex stabilimento industriale denominato "Ex Ilpe", località Bivio Montegelli - Sogliano al Rubicone (FC), richiesto al punto 5. delle prescrizioni della Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2022-5754 del 10.11.2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6910 del 22/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242 comma 3., L.R. n. 13/2015. Comune di Sogliano al Rubicone –
Piazza della Repubblica, 35 – Sogliano al Rubicone (FC). **Proroga dei termini per la presentazione dell'elaborato descrittivo della proposta di indagini integrative al Piano di Caratterizzazione** approvato con le Deliberazioni della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 586 del 19.12.2007 e n. 557 del 27.12.2012, prot. prov.le n. 119456/2012, per il sito afferente l'ex stabilimento industriale denominato "Ex Ilpe", località Bivio Montegelli – Sogliano al Rubicone (FC), richiesto al punto 5. delle prescrizioni della Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2022-5754 del 10.11.2022.

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Richiamata la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, oggetto di rinnovo annuale, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1., comma 85. della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alla procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- "[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...];
- "[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...];

Atteso che in attuazione della sopra citata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione e la Provincia, mediante Arpae, esercitano le suddette funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato che al punto 5. delle prescrizioni della Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2022-5754 del 10.11.2022 si chiedeva, ai sensi dell'art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che il Comune di Sogliano al Rubicone, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, provvedesse a trasmettere uno specifico elaborato descrittivo della proposta di indagini integrative al Piano di Caratterizzazione approvato con le Deliberazioni della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 586 del 19.12.2007 e n. 557 del 27.12.2012, prot. prov.le n. 119456/2012, in riferimento al sito afferente l'ex stabilimento industriale denominato "Ex Ilpe", località Bivio Montegelli – Sogliano al Rubicone;

Evidenziato che il sopra richiesto elaborato avrebbe dovuto essere trasmesso agli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima Determinazione e, quindi, entro il 10.12.2022, per essere oggetto di valutazione in apposita seduta opportunamente convocata ai sensi dell'art. 242, comma 3. del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che con nota acquisita al PG/2022/201508 del 07.12.2022, il tecnico Progettista incaricato dal Comune di Sogliano al Rubicone ha chiesto una proroga di 30 (trenta) giorni per la presentazione del sopra citato elaborato poiché *“nel periodo trascorso l'impegno profuso sull'area è stato rivolto alla rimozione dei rifiuti presenti [...]”*;

Ritenuto opportuno procedere alla concessione della proroga richiesta, in considerazione delle motivazioni tecniche e logistiche comunicate;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Viste la Determinazione dirigenziale n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 con cui è stato conferito l'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* al Dr. Cristian Silvestroni e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31.10.2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Cristian Silvestroni;

DETERMINA

1. **di stabilire che il punto 5. della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5754 del 10.11.2022 è sostituito con il seguente:**

*“5. **di chiedere**, ai sensi dell’art. 242, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che il Comune di Sogliano al Rubicone, direttamente o mediante terzi appositamente incaricati, provveda a trasmettere uno specifico elaborato descrittivo della proposta di indagini integrative al Piano di Caratterizzazione approvato con le Deliberazioni della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 586 del 19.12.2007 e n. 557 del 27.12.2012, prot. prov.le n. 119456/2012.*

*L’elaborato sopra richiesto dovrà essere trasmesso agli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi **entro e non oltre il termine del 09.01.2023** e sarà oggetto di valutazione in apposita seduta opportunamente convocata ai sensi dell’art. 242, comma 3. del D.Lgs 152/06 e s.m.i..*

Si ritiene opportuno evidenziare che necessario e propedeutico all’implementazione dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica è la definizione di un Modello Concettuale dettagliato che, tra l’altro, restituisca la perimetrazione areale della potenziale contaminazione (ovvero dei superamenti delle CSC 1A) e la corretta identificazione del profilo di contaminazione in profondità in riferimento al suolo superficiale insaturo (0,0/-1,0 metro da p.c.) e al suolo profondo insaturo (da -1,0 metro da p.c. fino al raggiungimento del tetto del livello saturo del sottosuolo);”;

2. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5754 del 10.11.2022, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla Determinazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
3. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento e Titolare dell’Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
4. **di dare atto**, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
5. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
6. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso, nei modi di legge, alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla notifica dell’atto stesso;
7. **di precisare** che il presente atto viene trasmesso al Comune di Sogliano al Rubicone;
8. **di stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza ad Arpa – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, all’Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna – sede di Cesena, all’Unione dei Comuni Valle del Savio e alla Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

**Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.